

**Civile Sent. Sez. L Num. 16416 Anno 2019**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE**

**Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA**

**Data pubblicazione: 19/06/2019**

PU

**SENTENZA**

sul ricorso 17522-2018 proposto da:

CORNADO GAETANO GIUSEPPE LORENZO,  
domiciliato *ope legis* presso la Cancelleria  
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e  
difeso dall'avvocato GIOVANNI BERTUGLIA;

- **ricorrente** -

**contro**

2019

1417

COMUNE DI PANTELLERIA, in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA



COSSERIA n. 5, presso lo studio  
dell'avvocato LAURA TRICERRI, rappresentato  
e difeso dall'avvocato SAVERIO LO MONACO;

**- controricorrente -**


avverso la sentenza n. 379/2018 della CORTE  
D'APPELLO di PALERMO, depositata il  
12/04/2018 R.G.N. 1267/2017;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 10/04/2019 dal  
Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO,  
che ha concluso per l'accoglimento del  
ricorso;

udito l'Avvocato GIOVANNI BERTUGLIA;

udito l'Avvocato LUDOVICA FRANZIN per  
delega Avvocato SAVERIO LO MONACO.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page. The signature is fluid and appears to be a cursive or semi-cursive script.

## FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Tribunale di Marsala che, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n. 92/2012, aveva rigettato il ricorso proposto da Gaetano Giuseppe Lorenzo Cornado, volto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dal Comune di Pantelleria il 12 ottobre 2016.

2. Il Tribunale aveva escluso la fondatezza dell'eccezione di decadenza, sollevata dal Comune ed accolta dal giudice della fase sommaria, ed aveva esaminato nel merito la domanda, ritenendola infondata. La pronuncia era stata reclamata dal Cornado, il quale aveva censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso l'eccezione di nullità del procedimento disciplinare e la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti addebitati. Al reclamo aveva resistito il Comune di Pantelleria che, con impugnazione incidentale, aveva riproposto l'eccezione di decadenza, sul rilievo che la stessa erroneamente era stata respinta dal giudice dell'opposizione.

3. La Corte territoriale, seguendo l'ordine logico delle questioni, ha esaminato il ricorso incidentale e l'ha ritenuto fondato, perché il licenziamento era stato impugnato in via stragiudiziale con missiva inviata a mezzo PEC il 6 dicembre 2016, sottoscritta dal solo difensore. Nello stesso giorno era stato depositato il ricorso giudiziale unitamente alla procura alle liti, ma l'atto era stato notificato al Comune il 14 dicembre 2016, quando era ormai spirato il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604/1966.

4. Il giudice d'appello ha, in sintesi, evidenziato che non può ritenersi valida l'impugnazione del licenziamento proveniente dal difensore del lavoratore privo di preventiva procura scritta né è ammissibile una ratifica con effetto retroattivo, consentita solo se comunicata entro il termine di decadenza. Ha aggiunto che la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la procura deve essere documentata solo qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta entro i 60 giorni concessi per l'impugnazione stragiudiziale, può trovare applicazione nel solo caso in cui sia pacifico che la procura, benché non comunicata, sia stata rilasciata in epoca antecedente alla formazione dell'atto.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Gaetano Giuseppe Lorenzo Cornado sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese il Comune di Pantelleria con tempestivo controricorso, illustrato da memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia» e si duole dell'omesso esame della documentazione prodotta dalla quale emergeva che: a) la procura era stata rilasciata il 5 dicembre 2016; b) l'impugnazione stragiudiziale conteneva l'esplicito riferimento al mandato conferito; c) il 6 dicembre 2016 il difensore non si limitava ad inoltrare l'impugnazione stragiudiziale, ma depositava anche il ricorso giudiziale con la procura a margine. Nella specie, pertanto, il difensore aveva operato in virtù del potere già conferitogli in forma scritta e non si poteva configurare una ratifica, ipotizzabile solo nei casi in cui agisca un *falsus procurator*. La data certa era altresì desumibile dal deposito del ricorso, per cui correttamente il Tribunale aveva escluso la fondatezza dell'eccezione.

1.2. La seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 6 della legge n. 604/1966 nonché degli artt. 24 e 36 Cost. Ribadito che il potere di rappresentanza era già stato conferito con atto scritto al momento della impugnazione stragiudiziale, il ricorrente sostiene che l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 604/1966 deve essere condotta «alla luce dei principi costituzionali di effettività della giustizia e di tutela del lavoratore». Aggiunge che il licenziamento può essere impugnato senza formalità alcuna e senza il necessario utilizzo di formule sacramentali, persino dalle organizzazioni sindacali prive di *ius postulandi*, sicché non può trovare ingresso un'esegesi della norma che escluda il potere del difensore al quale sia già stata rilasciata procura. Richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che il rappresentante non è tenuto a fornire la prova del potere rappresentativo di cui è investito, essendo sufficiente che egli manifesti di agire in nome e per conto altrui e non in proprio e che, pertanto, grava sul datore di lavoro l'onere di richiedere che il soggetto che ha agito dimostri il fondamento del suo potere.



1.3. La terza critica censura il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite e denuncia la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. perché il giudice d'appello avrebbe dovuto tener conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali e in ragione degli stessi compensare in tutto o in parte le spese del giudizio. Richiama la sentenza n. 77/2018 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 92 cod. proc. civ. e sottolinea che costituivano «gravi ed eccezionali ragioni» l'evidente situazione di inferiorità economica del lavoratore licenziato nonché le incertezze interpretative sull'applicabilità all'impiego pubblico contrattualizzato del rito disciplinato dalla legge n. 92/2012 e delle forme di impugnazione imposte dall'art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dalla legge n. 183/2010.

2. E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di Pantelleria.

Nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale, ritenuto assorbente il reclamo incidentale con il quale era stata riproposta la questione della maturata decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non ha esaminato i motivi dell'impugnazione principale, volti a censurare la sentenza di primo grado che aveva affermato la legittimità, sostanziale e procedurale, della sanzione disciplinare inflitta.

Il ricorrente, pertanto, in questa sede doveva necessariamente limitarsi a contrastare l'unica *ratio decidendi* della pronuncia, posto che «nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, solo in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate» ( Cass. n. 23558/2014 e negli stessi termini Cass. n. 4804/2007).

Dal principio di diritto discende che va esclusa la formazione del giudicato interno sulla legittimità del licenziamento, ritenuta dal giudice di prime cure, perché la decisione era stato oggetto di specifici motivi di reclamo, sui quali la Corte territoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non ha pronunciato, motivi che non dovevano né potevano essere riproposti in questa sede (Cass. n. 8817/2012).

3. I primi due motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono fondati.

Superato l'iniziale contrasto risolto da Cass. S.U. n. 2179/1987, si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui l'impugnativa ex art. 6 della legge n. 604/1966, che deve essere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso, costituisce una manifestazione di volontà negoziale, riconducibile allo schema proprio del negozio giuridico, in quanto «manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico tutelato dal diritto, od anche come manifestazione di volontà le cui conseguenze giuridiche sono dirette ad attuare il fine pratico voluto e tutelato dalla legge.» (S.U. n. 2179/1987).

Se ne è tratto, quale conseguenza della qualificazione giuridica dell'atto, il principio secondo cui allo stesso si applica, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1324 cod. civ., la disciplina dettata dagli artt. 1387 e seguenti cod. civ. in tema di rappresentanza, e, pertanto, si è affermato che l'impugnativa può provenire dal lavoratore personalmente, dall'associazione sindacale, alla quale il potere di rappresentanza è conferito per legge, oppure da un terzo munito di procura, che deve essere rilasciata in forma scritta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 della legge n. 604/1966 e 1392 cod. civ., in data antecedente al compimento dell'atto (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 25118/2017, 23603/2018, 1444/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

3.1. E' stato precisato che l'atto compiuto dal soggetto privo del necessario potere può essere ratificato dall'interessato ex art. 1399 cod. civ., ma la norma deve essere applicata nelle sole parti compatibili con la funzione che l'ordinamento assegna agli atti unilaterali da compiersi entro un termine perentorio, sicché si è esclusa la retroattività della ratifica prevista dal comma 2 del richiamato art. 1399 cod. civ. e si è affermato che la ratifica stessa può spiegare effetti solo qualora intervenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, posto che «le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva

disponibilità del *dominus* » ( Cass. n. 8262/1997 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 2374/1998, Cass. n. 15888/2012, Cass. n. 9182/2014).

3.2. Detti principi sono stati estesi anche all'attività compiuta nell'interesse del lavoratore dal difensore, il quale, al pari di ogni altro terzo, deve essere munito di procura al momento del compimento dell'atto. Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «qualora venga proposto (come impugnativa) direttamente il ricorso introduttivo del giudizio la procura relativa al difensore contiene quella a proporre l'impugnativa sostanziale, ma esso .... va direttamente notificato o comunicato al destinatario, per i suoi effetti sostanziali e negoziali. Così pure, ove la precedente impugnativa sia stata effettuata da un legale senza procura scritta, la proposizione del ricorso giudiziario può contenere, con la relativa procura al difensore stesso che già abbia posto in essere detto atto, la ratifica scritta del suo operato, ma anche tale atto va notificato o comunicato al datore di lavoro» (Cass. S.U. n. 2179/1987).

3.3. Dal principio si desume che la procura ex art. 83 cod. proc. civ., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente alla formazione dell'atto di impugnazione ex art. 6 della legge n. 604/1966 e quest'ultimo, sottoscritto dal solo difensore, sia comunicato al datore entro il termine di legge, non viene in discussione l'applicazione dell'art. 1399 cod. civ., perché l'impugnativa proviene non da un *falsus procurator*, bensì da soggetto al quale il potere è già stato attribuito dal titolare del diritto.

Non opera, pertanto, il principio secondo cui il ricorso deve essere notificato nel rispetto del termine di decadenza, perché quest'ultima è già stata impedita dalla comunicazione dell'impugnativa, sottoscritta da rappresentante munito del relativo potere.

3.4. In detta ipotesi, che viene in rilievo nel presente giudizio, le questioni che si pongono sono quelle relative all'accertamento dell'anteriorità della procura rispetto alla formazione dell'atto stragiudiziale e alla sussistenza o meno dell'obbligo del difensore, che dichiari di agire nell'interesse del proprio assistito e ne spenda il nome, di giustificare il potere di rappresentanza, mediante comunicazione di copia dell'atto scritto dal quale il suo potere deriva.

Quanto al primo aspetto rileva il principio, affermato da questa Corte ad altri fini ma di portata generale, secondo cui per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83 cod. proc. civ., comma 3, e autenticata dal difensore è necessario lo speciale procedimento della querela di falso di cui all'art. 221 cod. proc. civ., giacché deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa ( Cass. n. 5620/2006 che richiama Cass. 14137/1999).

Dal richiamato principio discende che, ogniqualvolta non vi sia coincidenza fra il rilascio della procura ed il deposito del ricorso, non è corretto sostenere che solo quest'ultimo attribuisce data certa all'atto di conferimento del potere, perché il difensore al momento dell'autentica della procura compie un negozio giuridico di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale ( Cass. nn. 19785/2018 e 17473/2015) con la conseguenza che l'atto è assistito dall'efficacia privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. anche in relazione alla data in cui è attestato il compimento dell'attività di autentica.

3.5. Infine si deve escludere che il difensore, munito di procura rilasciata in data antecedente al compimento dell'atto, debba comunicare, entro il termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966, al datore di lavoro anche la fonte del potere rappresentativo.

Il Collegio, pur nella consapevolezza dei difformi orientamenti espressi da questa Corte in merito all'applicabilità dell'art. 1393 cod. civ. ( esclusa fra le più recenti da Cass. 23603/2018 ed affermata, invece, da Cass. n. 1444/2019 in continuità con Cass. n. 3634/2017 e Cass. n. 7866/2012), ritiene di dovere aderire alla tesi secondo cui, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiararsi di avere ricevuto apposito mandato.

Va detto, infatti, che, una volta ritenuta applicabile all'impugnazione del licenziamento la disciplina dettata dagli artt. 1387 e seguenti cod. civ., in forza del rinvio di cui all'art. 1324 cod. civ., solo l'incompatibilità fra normativa dettata per i contratti e natura dell'atto unilaterale può giustificare la sottrazione di quest'ultimo a specifiche disposizioni che valgono per i primi. Al riguardo si osserva che le ragioni per le quali si è ritenuta inapplicabile la disposizione dettata dall'art. 1399, comma 2,



cod. civ. sull'efficacia retroattiva della ratifica, non possono essere invocate per configurare in capo al rappresentante un obbligo, non previsto dalla legge, di comunicazione della fonte costitutiva del potere, perché l'esigenza di certezza sottesa alla fissazione di un termine di decadenza è già assicurata dalla dichiarazione del difensore di agire in nome e per conto del proprio assistito ed in forza di procura dallo stesso conferita, sicché in tal caso sarà onere del datore, qualora intenda contestare la dichiarazione stessa, avvalersi della facoltà di cui all'art. 1393 cod. civ..

In altri termini «ove non si versi in tema di ratifica viene meno qualsiasi aggancio normativo, teleologico o sistematico, per gravare il procuratore del lavoratore (e si noti soltanto costui rispetto alla generalità delle possibili ipotesi di rappresentanza nel diritto privato) dell'onere di dare esplicita contezza, senza che alcuno gliene abbia fatto richiesta, della fonte del potere conferitogli» ( Cass. n. 3634/2017).

D'altro canto, poiché l'art. 1393 cod. civ. non pone a carico del terzo un obbligo ma gli conferisce solo una facoltà, il mancato immediato esercizio del potere non impedisce che successivamente il datore possa contestare l'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale ed in tal caso sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dal difensore, offrendo la prova dell'anteriorità della procura scritta, che andrà fornita tenendo conto del principio di diritto richiamato al punto 3.4..

4. La sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla sola data di notifica del ricorso giudiziale, senza compiere alcun accertamento sulla data del rilascio della procura ex art. 83 cod. proc. civ. e sull'anteriorità della stessa rispetto all'impugnativa, e, pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto di seguito enunciati: « la procura ex art. 83 cod. proc. civ., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all'atto di impugnazione ex art. 6 della legge n. 604/1966, quest'ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell'ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l'atto attributivo del potere di rappresentanza. L'anteriorità della procura rispetto all'atto di impugnazione stragiudiziale esclude che si sia in presenza di attività compiuta da *falsus procurator* e rende inapplicabili i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

principi affermati in tema di ratifica. La procura rilasciata ex art. 83 cod. proc. civ. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica».

Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

La fondatezza dei primi due motivi di ricorso, assorbe il terzo motivo e rende inapplicabile l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

**P.Q.M.**

La Corte accoglimento il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2019

Il Consigliere estensore

*Alessandra Di Prota*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*



**Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO**

*[Handwritten signature]*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
IV Sezione **LIVORNO**